

Bruxelles, 16 ottobre 2023
(OR. en)

14084/23

Fascicolo interistituzionale:
2023/0077(COD)

ENER 541
ENV 1112
CLIMA 467
COMPET 983
CONSOM 360
FISC 225
CODEC 1839

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	7440/23 + ADD1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 14 marzo 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (regolamento EMD) e una proposta di regolamento per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (regolamento REMIT).

2. Tali proposte fanno seguito a una situazione caratterizzata da prezzi molto elevati e volatilità sui mercati dell'energia elettrica osservata nel 2021 e nel 2022 e si basano su tre pilastri: proteggere i consumatori, migliorare la stabilità e la prevedibilità dei costi dell'energia e contribuire in tal modo alla competitività dell'economia dell'UE, nonché stimolare nuovi investimenti energetici.
3. Il 23 marzo 2023 il Consiglio europeo ha invitato i colegislatori a portare avanti senza indugio i lavori sulla proposta di revisione dell'assetto del mercato interno dell'energia elettrica dell'UE, con l'obiettivo di garantirne l'adozione entro la fine del 2023.

II. STATO DEI LAVORI

1. Il 19 giugno il Consiglio TTE (Energia) ha discusso la quinta revisione (REV 5) del regolamento per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (regolamento EMD) e del regolamento per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (regolamento REMIT), che figurano nei documenti 10605/23 e 10606/23, al fine di raggiungere un orientamento generale su entrambi i fascicoli in vista dei negoziati con il Parlamento europeo.
2. Nel corso della sessione è stato concordato un orientamento generale sul regolamento REMIT. Tuttavia, per quanto riguarda il regolamento EMD, gli Stati membri hanno evidenziato alcune questioni che richiedono ulteriori consultazioni e una riformulazione, in particolare relativamente ai contratti per differenza e all'eventuale deroga ai limiti di emissione di CO2 nell'applicare i meccanismi di capacità. Il 30 giugno il Coreper ha esaminato una nuova proposta di compromesso. Sebbene siano stati compiuti progressi, gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di ulteriori lavori.
3. Come già indicato nel documento ST 10607/23, per motivi di chiarezza e certezza giuridica gli articoli 2 e 3 della proposta di regolamento sul mercato dell'energia elettrica, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944, saranno separati da tale regolamento per costituire una direttiva distinta. Si tratta di un adeguamento giuridico e tecnico che non incide sulle disposizioni sostanziali delle proposte.

4. La presidenza spagnola ha portato avanti i lavori della presidenza precedente, a partire da una prima discussione in sede di gruppo "Energia" il 6 luglio. La presidenza ha lavorato alle due questioni rimanenti per quanto riguarda il regolamento EMD, vale a dire i contratti per differenza e l'eventuale deroga ai limiti di emissione di CO₂ nell'applicare i meccanismi di capacità, e ha tenuto conto dei punti di vista di tutti gli Stati membri sul modo migliore di procedere al fine di raggiungere un accordo.
5. Il 26 luglio la presidenza ha chiesto agli Stati membri di concentrarsi sui contratti bidirezionali per differenza di cui all'articolo 19 ter, in particolare nel caso dei contratti per differenza per i nuovi investimenti in generazione di energia elettrica volti a prolungare la durata di vita, per i quali vi era una chiara e urgente necessità di trovare il giusto equilibrio per quanto riguarda la distribuzione dei ricavi e il principio per la predisposizione di tali contratti. La presidenza ha chiesto alle delegazioni di condividere per iscritto le loro proposte in merito all'articolo 19 ter del regolamento EMD entro il 1° settembre e ha discusso i loro contributi nella riunione del gruppo "Energia" del 5 settembre..
6. Sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti dagli Stati membri, la presidenza ha diffuso una nuova proposta di formulazione dell'articolo 19 ter (Contratti per differenza), al fine di trovare un equilibrio tra le diverse posizioni. Il testo è stato discusso nelle riunioni del gruppo "Energia" del 14 e 19 settembre.
7. Il regolamento per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (regolamento EMD) è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio TTE (Energia) del 17 ottobre 2023, al fine di raggiungere un orientamento generale.
8. Come primo passo per preparare la discussione in vista del Consiglio TTE (Energia), la presidenza ha chiesto al Comitato dei rappresentanti permanenti ulteriori orientamenti politici per risolvere le questioni essenziali relative all'articolo 19 ter di cui al documento ST 12674/23 nella riunione del 4 ottobre.

9. La presidenza ha pertanto deciso di redigere una nuova revisione del testo (REV 6), figurante nel documento ST 13771/23, che è stata discussa nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 13 ottobre, con particolare attenzione all'articolo 19 ter del regolamento (UE) 2019/943 sull'energia elettrica quale modificato dal regolamento EMD. A seguito dell'orientamento fornito dal Comitato, la presidenza ha preparato una nuova revisione del testo (REV 7).

III. LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DI ALTRI ORGANI DELL'UNIONE

1. In sede di Parlamento europeo, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) è responsabile del fascicolo. Il Parlamento ha adottato la sua relazione in Aula sul regolamento EMD il 14 settembre.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sul regolamento EMD il 14 giugno e il Comitato europeo delle regioni ha adottato il suo parere sul medesimo regolamento il 6 luglio 2023.

IV. PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA PER LA DISCUSSIONE IN SEDE DI CONSIGLIO

1. I principali elementi che figurano nella REV 7 rispetto ai documenti ST 13771/23 (REV 6) e ST 10606/23 (REV 5) sono i seguenti:
 - a) articolo 19 ter del regolamento (UE) 2019/943 sui contratti per differenza:
 - il paragrafo 1 rimane incentrato, nel suo ambito di applicazione, sui regimi di sostegno diretto dei prezzi per gli investimenti in nuovi impianti di generazione di energia elettrica;
 - il paragrafo 1 bis contiene disposizioni sui criteri per la predisposizione dei contratti per differenza relativi ai seguenti aspetti: 1) l'effetto del regime di sostegno sul funzionamento degli impianti di generazione e sulla partecipazione al mercato dell'energia elettrica; 2) il livello di remunerazione; 3) l'interazione con la concorrenza nel mercato interno;

- gli aspetti concernenti la distribuzione dei ricavi derivanti dai contratti per differenza sono disciplinati nel paragrafo 3, che è stato semplificato. I riferimenti alla distribuzione dei ricavi alle imprese sono stati eliminati dal testo;
- b) sono aggiunti un nuovo paragrafo 2 quater all'articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 sull'energia elettrica e un corrispondente considerando 53 septies in relazione alla possibilità di una deroga eccezionale all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del regolamento sull'energia elettrica per quanto riguarda i meccanismi di capacità approvati dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento. Tale deroga è subordinata all'autorizzazione della Commissione e al rispetto degli articoli 107 e 108 TFUE, purché siano soddisfatte alcune condizioni. In particolare, una deroga deve essere limitata alla quantità di capacità necessaria per risolvere le preoccupazioni in materia di adeguatezza e la Commissione valuterà l'impatto della richiesta di deroga in termini di emissioni di gas a effetto serra. Tale deroga può essere applicata fino al 31 dicembre 2028;
- c) all'articolo 66 bis della direttiva 2019/944 rimane il paragrafo in base al quale gli Stati membri possono applicare, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, un tetto ai ricavi di mercato da generatori inframarginali alle stesse condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio. Tale tetto sui ricavi può essere applicato fino al 30 giugno 2024;
- d) considerando:
- è stato aggiunto un nuovo considerando 29 bis sugli accordi di compravendita di energia elettrica, in cui si sottolinea che gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione agli accordi transfrontalieri di compravendita di energia elettrica ed eliminare gli ostacoli ingiustificati a essi specificamente connessi, consentendo ai consumatori degli Stati membri aventi una capacità limitata di accedere all'energia elettrica generata in altre regioni senza discriminazioni;
 - nel considerando 40 bis è stato aggiunto che i meccanismi di capacità possono svolgere un ruolo importante nel garantire l'adeguatezza delle risorse per i sistemi energetici non sufficientemente interconnessi;

- nel considerando 53 octies, il nuovo testo aggiunge che i meccanismi di capacità dovrebbero essere aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, comprese le centrali elettriche alimentate a gas, a condizione che rispettino il limite di emissione di cui all'articolo 22, paragrafo 4;
- è stato aggiunto un considerando 53 bis relativo al tetto sui ricavi inframarginali disciplinato dall'articolo 66 bis della direttiva 2019/944.

V. CONCLUSIONI

1. Alla luce di quanto precede si invita il Consiglio a concordare un orientamento generale nella sessione del Consiglio TTE (Energia) del 17 ottobre, sulla base del testo che figura nel documento ST 14085/23.
 2. L'orientamento generale costituirà il mandato del Consiglio per i negoziati futuri con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.
-